2026/1233

12.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1233 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2026

che stabilisce le specifiche del servizio comune di indirizzamento per il sistema di interfaccia unica marittima europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE ([1]), in particolare l'articolo 13,

previa consultazione del comitato per un'agevolazione digitale dei trasporti e del commercio,

considerando quanto segue:

(1) Nel contesto del sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239, i dichiaranti e i fornitori di servizi di dati (mittenti) possono adempiere ai loro obblighi di dichiarazione mediante una connessione da sistema a sistema al modulo di interfaccia delle dichiarazioni (*Reporting Interface Module* – RIM) delle interfacce uniche marittime nazionali (*Maritime National Single Windows* – MNSW).

(2) Il RIM, sviluppato conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione ([2]), garantisce l'interoperabilità tecnica e l'uso di una serie armonizzata di messaggi per lo scambio di dati con le MNSW. Prima che i mittenti scambino dati con l'MNSW tramite il RIM, i dettagli di connessione devono essere configurati manualmente. Ciò è necessario anche in caso di modifica dei dettagli di connessione. Il servizio comune di indirizzamento dovrebbe ovviare a questo problema facilitando la configurazione automatica della connessione diretta da sistema a sistema.

(3) Il servizio comune di indirizzamento dovrebbe utilizzare un'individuazione dinamica che garantisca flessibilità e scalabilità alla rete di MNSW. I mittenti dovrebbero poter utilizzare il servizio comune di indirizzamento per avviare una connessione dati diretta da sistema a sistema tra il loro punto di accesso AS4 e un RIM recuperando automaticamente i più recenti dettagli di connessione del RIM.

(4) Il servizio comune di indirizzamento dovrebbe ridurre al minimo la necessità di interventi umani e dovrebbe pertanto ridurre proporzionalmente i costi e i rischi di errori, rendendo la rete flessibile in caso di modifica dei dettagli di connessione dei suoi partecipanti, come le informazioni sugli endpoint e i certificati pubblici.

(5) Per garantire l'interoperabilità e la riduzione dei costi di implementazione, il servizio comune di indirizzamento dovrebbe basarsi sulle stesse tecnologie e norme utilizzate per il RIM.

(6) Il nodo localizzatore centrale dovrebbe contenere gli identificativi dei partecipanti e l'ubicazione dei nodi publisher e dovrebbe essere ospitato a livello centrale per garantire che tali dati siano tenuti aggiornati nel sistema dei nomi di dominio (*Domain Name System* – DNS) pubblico.

(7) Per rafforzare la resilienza del servizio e attenuare il rischio di un singolo punto di vulnerabilità (*single point of failure*), ciascuno Stato membro dovrebbe ospitare il proprio nodo publisher, che dovrebbe contenere tutti i necessari dettagli di connessione del RIM corrispondente.

(8) Per garantire scalabilità e flessibilità anche alle autorità degli Stati membri che gestiscono le MNSW, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter conservare nei loro nodi publisher i dettagli di connessione dei punti di accesso AS4 dei mittenti, in alternativa alla loro preconfigurazione manuale nel rispettivo RIM.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che stabilisce le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo di interfaccia delle dichiarazioni delle interfacce uniche marittime nazionali (GU L, 2023/2790, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2790/oj).

(9) Per far sì che il nodo publisher sia individuabile dagli utenti del servizio comune di indirizzamento, garantire la correttezza e la disponibilità dell'indirizzo del nodo publisher nel DNS pubblico e impedire agli utenti del servizio comune di indirizzamento di individuare nodi publisher disattivati o inesistenti, gli Stati membri dovrebbero poter registrare, aggiornare e cancellare i dettagli del proprio nodo publisher tramite il nodo localizzatore centrale.

(10) Le interfacce uniche marittime nazionali costituiscono un servizio pubblico digitale transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) («regolamento su un'Europa interoperabile»). Il presente regolamento introduce requisiti vincolanti nuovi che interessano i suddetti servizi pubblici digitali ed è pertanto soggetto all'obbligo di valutazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 3 del regolamento su un'Europa interoperabile. È stata pertanto effettuata una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante sarà pubblicata sul portale «Europa interoperabile»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «individuazione dinamica»: un meccanismo che consente ai punti di accesso AS4 dei mittenti e ai RIM di ottenere automaticamente i reciproci dettagli di connessione per avviare una connessione diretta;

2) «eDelivery»: una serie di specifiche tecniche e norme per lo scambio di messaggi elettronici elaborate dalla Commissione;

3) «nodo localizzatore centrale»: un *Service Metadata Locator* (SML) conforme alle specifiche del profilo eDelivery ([4]) che facilita l'individuazione dinamica tramite il sistema dei nomi di dominio (DNS) pubblico;

4) «nodo publisher»: un *Service Metadata Publisher* (SMP) conforme alle specifiche del profilo eDelivery ([5]) che contiene i dettagli di connessione dei moduli di interfaccia delle dichiarazioni (RIM) e dei punti di accesso AS4 dei mittenti;

5) «servizio comune di indirizzamento»: il servizio di cui all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/1239.

Articolo 2

Le specifiche funzionali e tecniche, i meccanismi di controllo della qualità e le procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'utilizzo del servizio comune di indirizzamento sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

([3]) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
([4]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SML+service.
([5]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SMP+software.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

MESSA IN ATTO, MANUTENZIONE E UTILIZZO DEL SERVIZIO COMUNE DI INDIRIZZAMENTO

Il servizio comune di indirizzamento deve consistere in un nodo localizzatore centrale, la cui gestione e manutenzione sono affidate alla Commissione, e in nodi publisher, la cui gestione e manutenzione sono affidate a ciascuno Stato membro conformemente alle specifiche eDelivery.

I mittenti possono utilizzare il servizio comune di indirizzamento per avviare una connessione dati diretta da sistema a sistema tra il loro punto di accesso AS4 e un modulo di interfaccia delle dichiarazioni utilizzando l'individuazione dinamica anziché i dettagli di connessione preconfigurati manualmente del modulo di interfaccia delle dichiarazioni nel loro punto di accesso AS4.

Per recuperare i dettagli di connessione del RIM, il punto di accesso AS4 del mittente deve contattare un nodo publisher che conserva le pertinenti informazioni sulla connessione. I dettagli di connessione di un particolare RIM o punto di accesso AS4 devono essere conservati esclusivamente in un unico nodo publisher. Il nodo localizzatore centrale deve facilitare tale processo gestendo i nodi publisher nel DNS pubblico e consentendo l'individuazione dinamica.

In alternativa alla preconfigurazione manuale dei dettagli di connessione del punto di accesso AS4 dei mittenti nel modulo di interfaccia delle dichiarazioni, gli Stati membri possono utilizzare il proprio nodo publisher per conservare i dettagli di connessione dei punti di accesso AS4 dei mittenti.

SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE

Nodo localizzatore centrale

Il nodo **localizzatore centrale** deve fornire le funzionalità seguenti:

ID	Nome	Descrizione
C1	Directory e consultazione degli indirizzi di rete	Il nodo localizzatore centrale deve fungere da directory centrale degli identificativi del RIM e dei punti di accesso AS4 e degli identificativi dei rispettivi nodi publisher e renderli individuabili tramite DNS pubblico.
C2	Gestione centrale dei nodi publisher	Il nodo localizzatore centrale deve registrare, aggiornare e cancellare i metadati dei nodi publisher nel DNS pubblico. Gli Stati membri devono essere in grado di gestire i dettagli del loro nodo publisher direttamente tramite l'interfaccia da sistema a sistema del nodo localizzatore centrale.
C3	Fiducia e sicurezza	Il nodo localizzatore centrale deve consentire la registrazione e la comunicazione solo tramite nodi publisher che presentano un certificato *mutual Transport Layer Security* (mTLS) valido rilasciato da un'autorità pubblica di certificazione riconosciuta e affidabile conformemente agli orientamenti eDelivery sui certificati digitali.

Nodi publisher

I **nodi publisher** devono fornire le funzionalità seguenti:

ID	Nome	Descrizione
D4	Trasmissione di metadati	Su richiesta, il nodo publisher deve conservare e fornire i dettagli di connessione del RIM o del punto di accesso AS4 del mittente.
D5	Fiducia e sicurezza	I nodi publisher devono essere accessibili via Internet tramite un certificato TLS valido rilasciato da un'autorità pubblica di certificazione riconosciuta e affidabile conformemente agli orientamenti eDelivery sui certificati digitali.
D6	Gestione dei record	Il nodo publisher deve offrire la possibilità di gestire (registrare, aggiornare, rimuovere o migrare) i dettagli di connessione del RIM e del punto di accesso AS4 del mittente in esso conservati. Gli aggiornamenti di tali informazioni e quelli relativi a un nodo publisher che richiedono modifiche dei record DNS devono essere sincronizzati con il nodo localizzatore centrale.

Nel **nodo publisher** devono essere conservate almeno le informazioni seguenti:

ID	Nome	Descrizione
E1	Informazioni sugli endpoint	Gli indirizzi tecnici del RIM o del punto di accesso AS4 a cui sono inviati i messaggi AS4.
E2	Certificato pubblico	Il certificato pubblico attendibile necessario per la cifratura dei messaggi AS4.

MECCANISMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

ID	Nome	Descrizione
L1	Informazioni su registrazione e monitoraggio	I nodi localizzatore centrale e publisher devono offrire le capacità di registrazione e monitoraggio necessarie a fini di controllo della qualità.
L2	Gestione delle eccezioni	I nodi localizzatore centrale e publisher devono essere in grado di individuare e gestire le eccezioni e gli errori e di segnalare quando si verificano.